

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-564 del 08/02/2022
Oggetto	Rinnovo con cambio di titolarità di concessione per occupazione demaniale ad uso area cortiliva COMUNE: Vergato (Bo) CORSO D'ACQUA: torrente Vergatello, sponda sx TITOLARE: Sandrolini Marisa, Gandolfi Giorgio CODICE PRATICA N. BO15T0074
Proposta	n. PDET-AMB-2022-609 del 08/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno otto FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: rinnovo con cambio di titolarità di concessione per occupazione demaniale ad uso area cortiliva

COMUNE: Vergato (Bo)

CORSO D'ACQUA: torrente Vergatello, sponda sx

TITOLARE: Sandrolini Marisa, Gandolfi Giorgio

CODICE PRATICA N. BO15T0074

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- La DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina n.873/2019 del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la L.R. n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- DGR 18 Giugno 2007, n. 895; DGR 29 Giugno 2009, n. 913; DGR 11 Aprile 2011, n. 469; DGR 17 Febbraio 2014, n. 173, recanti "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004"
- L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Richiamata la determinazione regionale n. 7013 del 25/05/2004 (proc. BOPPT01056) con cui si rilasciava a Sandrolini Marisa nata a Vergato (BO) il 17/11/1946, C.F.SNDMRS46S57L762C , Gandolfi Giorgio nato a Castel d'Aiano il 07/02/1941 C.F. GNDGRG41B07C075B e Sandrolini Angiolino nato a Vergato il 02/09/1924 C.F. SNDNLN24P02L7620 la concessione di pertinenza idraulica lungo il torrente Vergatello sponda sx in comune di Vergato, da utilizzarsi come area cortiliva e censita al Catasto Terreni al fg. 43 map. 199 antistante i mapp. 218-137-385, con scadenza il 31/05/2010;

vista l'istanza di rinnovo acquisita al PG.2015.319098 del 18/05/2015 (proc. B015T0074) presentata da Sandrolini Marisa C.F.SNDMRS46S57L762C e Gandolfi Giorgio C.F. GNDGRG41B07C075B senza modifiche dell'occupazione con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto decesso del contitolare Sandrolini Angiolino in data 18/12/2010;

preso atto del Disciplinare tecnico redatto a seguito dei sopralluoghi e dell'istruttoria effettuata dal personale dell'ex Servizio Tecnico Bacino Reno, ai sensi del R.D. 523/1904, firmato e acquisito agli atti in data 09/03/2016, nel quale, in aggiunta alla superficie già concessa di mq 77, si rileva l'occupazione di un'ulteriore area sclassificabile di mq 86 non ricompresa nella concessione originaria oltre ad un manufatto censito di mq 6; si precisa inoltre la corretta identificazione catastale dell'area che risulta interessare i mappali 394, 496 e parte del 520 del Foglio 43.

vista altresì la nota del 07/02/2022 acquisita al PG.2022.19110 con cui si comunica l'avvenuta demolizione del

manufatto di mq 6, in seguito alla quale la relativa area di sedime viene ricalcolata come area cortiliva che risulta pertanto di complessivi mq 92;

ritenuto pertanto che per l'occupazione della superficie aggiuntiva di mq 92 debba essere corrisposto un indennizzo per l'occupazione relativa agli anni da 2012 a 2020 pari ad € 847,11 e che il canone vada rideterminato dall'annulità 2021 per l'intera area in concessione;

verificato che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

considerato che l'uso per il quale è richiesta la concessione è per area cortiliva ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 comma 3 lett. c);

verificato inoltre che i concessionari sono in regola con il versamento dei canoni relativi all'area già in concessione e che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria di € 75,00;
- dei canoni 2021 e 2022 pari ad € 293,43;
- dell'indennizzo per l'area occupata ma non rilevata nella concessione originaria di € 847,11;
- dell'adeguamento del deposito cauzionale di € 125,00;

preso atto dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del disciplinare di concessione in coda al presente atto da parte dei concessionari assunta agli atti con PG.2022.19132 del 07/02/2022;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti.

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae,

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare a Sandrolini Marisa nata a Vergato (BO) il 17/11/1946, C.F.SNDMRS46S57L762C e Gandolfi Giorgio nato a Castel d'Aiano il 07/02/1941 C.F. GNDGRG41B07C075B, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di occupazione demaniale ad uso area cortiliva di complessivi mq 169, lungo il torrente Vergatello sponda sx in comune di

Vergato (Bo), censita al Catasto Terreni al fg. 43 mappali 394, 496 e 520/P.;

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata sino al 31/12/2027** (ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.7/2004) ed il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza.

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel Disciplinare in coda alla presente Determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che **il canone annuale** ad uso area cortiliva di mq 169 calcolato in applicazione dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.e ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, **è rideterminato in € 178,58 dall'anno 2022**, comprensivi di aggiornamento Istat, versati in favore di "Regione Emilia-Romagna" - Demanio idrico Bologna;;

5) di dare atto che dall'annualità 2021 è stato scomputato un versamento in eccesso sulle annualità precedenti di € 55,29 e che la residua quota parte di € 115,05 è stata versata anticipatamente all'adozione del presente atto in favore di "Regione Emilia-Romagna" - Demanio idrico Bologna;

6) di dare atto che sono stati corrisposti € 847,11 a titolo di indennizzo per l'area cortiliva di mq 92 occupata ma non rilevata nella concessione originaria, per le annualità da 2012 a 2020, in favore di "Regione Emilia-Romagna" - Demanio idrico Bologna;

7) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2022, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015);

8) di stabilire che i concessionari dovranno:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2021, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, applicando le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti

Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla Struttura concedente copia di attestazione e ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;

10) di stabilire che il **deposito cauzionale** previsto nell'importo minimo di € 250,00 ai sensi della L.R 2/2015, già versato per l'importo di € 125,00 a garanzia della determina n.7013 del 25/05/2004 (proc. BOPPT01056), è stato integrato per l'importo di € 125,00, versati anticipatamente all'adozione del presente atto in favore di "Regione Emilia Romagna - Presidente della Giunta regionale"

11) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

12) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

13) di stabilire che la presente Determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

14) di stabilire che una copia del presente atto sia trasmessa al Servizio sicurezza territoriale e Protezione civile di Bologna, per gli aspetti di competenza;

15) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza sul sito di Arpa alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D.

1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche alle quali è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da

TITOLARI: Sandrolini Marisa nata a Vergato (BO) il 17/11/1946, C.F.SNDMRS46S57L762C e Gandolfi Giorgio nato a Castel d'Aiano il 07/02/1941 C.F. GNDGRG41B07C075B,

art. 1

Oggetto di concessione

COMUNE: Vergato (Bo)

CORSO D'ACQUA: torrente Vergatello, sponda sx

COORDINATE CATASTALI: Foglio 43 mappali 394,496,520/P.

TIPO DI CONCESSIONE: rinnovo concessione di occupazione demaniale ad uso area cortiliva per una superficie di mq 169

PROCEDIMENTO: BO15T0074 su istanza acquisita al protocollo regionale PG.2015.319098 del 18/05/2015

art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato alla domanda suddetta, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il

risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

Art.4

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza, ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004, è fissata al 31/12/2027. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla scrivente Struttura prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, entro la scadenza

della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte della scrivente.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6

Canone annuo e Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni derivanti dalla presente concessione, secondo le modalità e l'importo ivi indicati. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza agli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche indicate nel Disciplinare redatto dal personale dell'ex Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione Emilia-Romagna, agli atti del procedimento e di seguito riportate, con allegata planimetria:

"per la concessione della pertinenza demaniale del terreno in oggetto della superficie complessiva di mq. 163, di cui mq. 86 per l'area sclassificabile e mq 77 per l'area in concessione, evidenziate rispettivamente in colore giallo e rosso, oltre a mq. 6 per l'occupazione di un manufatto censito evidenziato in colore blu, indicati nella planimetria allegata al presente disciplinare, ai Sigg. Sandrolini Marisa e Gandolfi Giorgio, da utilizzarsi a prato e orto alle seguenti tassative condizioni:

- L'area concessa dovrà essere destinata esclusivamente all'uso sopra riportato.
- E' vietata qualsiasi modificazione plano-altimetrica dell'area demaniale, mediante riporto o asportazione di materiale, di qualsiasi natura e consistenza ivi compresi terrazzamenti anche se di modeste dimensioni.
- È autorizzata la recinzione del terreno concesso mediante rete metallica plastificata colore verde ancorata a pali in ferro verniciati o plastificati con colore verde e posti ad interasse di circa metri 2,00 ed infissi nel terreno senza opere murarie. La recinzione non dovrà avere altezza superiore a metri 1,50 e dovrà essere sollevata dal terreno per almeno 15/20 cm. altezza complessiva circa 1,65/1,70; detta recinzione potrà avere un varco lato fiume, con apertura verso l'interno. L'eventuale onere derivante dalla futura rimozione integrale o parziale, anche se temporanea, al fine di permettere lavori idraulici e/o opere di interesse generale è a totale carico del concessionario.
- E' fatto assoluto divieto alla eventuale costruzione in sito di qualsiasi manufatto, ad esclusione di quelli espressamente autorizzati, anche a carattere di provvisorietà.
- Tra la recinzione e la formazione di un eventuale orto dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto di almeno 1,00 metro destinata unicamente a prato
- Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area da parte del personale addetto alla vigilanza idraulica e/o demaniale.

- E' vietato sub - concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale comporta la decadenza della concessione.
- L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.
- L'Amministrazione concedente si riserva, per esigenze idrauliche di revocare, in qualsiasi momento, la concessione.
- L'amministrazione concedente, potrà procedere alla dichiarazione di decadenza della concessione, a seguito di un utilizzo diverso da quello concesso o per inottemperanza alle prescrizioni della concessione stessa, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine.
- In caso di mancato rinnovo o per revoca o dichiarazione di decadenza della concessione, l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa; l'inottemperanza comporterà l'introito della cauzione e l'attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di polizia idraulica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.